

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2003

Pubblicata il 02/10/2003

Esecutiva il 13/10/2003

INDICE

[Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO](#)

[Art. 2 - DEFINIZIONI](#)

[Art. 3 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE](#)

[Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI](#)

[Art. 5 - PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO](#)

[Art. 6 - RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE](#)

[Art. 7 - COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE](#)

[Art. 8 - TERMINE PER L'EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI CUI ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689](#)

[Art. 9 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE ORDINANZE INGIUNZIONI](#)

[Art. 10 - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE](#)

[Art. 11 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE](#)

[Art. 12 - DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE](#)

[Art. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI](#)

[Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE](#)

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di settore del Comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del codice penale) relative alle ordinanze contingibili e urgenti. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco sia quelle emesse dai Responsabili di settore.

I Responsabili di settore con potere di emissione di ordinanza sono identificati con apposito decreto del Sindaco.

Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Art. 3 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D.Lgvo 18.8.2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da €. 25,00 (Euro venticinque/00) a €. 500,00 (Euro cinquecento/00) .

E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n.,689, per tutte le violazioni previste dal comma 1.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalle legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni a loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 5 - PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO

La violazione di una norma di un regolamento o di una ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'intestazione dell'ente;
- b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- c) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- d) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
- e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
- f) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- h) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
- i) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- j) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- k) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso

Art. 6 - RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE

Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Art. 7 - COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del D.Lgvo 18.8.2000, n. 267, al responsabile di settore che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, al segretario comunale.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il comandante della polizia municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicati da quelli che accertano.

Art. 8 - TERMINE PER L'EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI CUI ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689

L'ordinanza-ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'art. 6.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, non corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dall'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Art. 9 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE ORDINANZE INGIUNZIONI

In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali da € 50,00 a € 500,00.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689, questo sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

La richiesta di pagamento in misura rateale deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione

dell'ordinanza ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del nucleo familiare, nonché tutti gli elementi che l'interessato ritenga utili a dimostrare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.

Art. 10 - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

L'ordinanza motivata di archiviazione degli atti nel caso di infondatezza dell'accertamento, deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

Art. 11 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12 - DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

Il comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.

L'ente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.

In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico a un avvocato.

Art. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative devono intendersi abrogate e sostituite in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.